

Sulle trascrizioni degli atti dell'ufficiale dello Stato civile è competente il giudice ordinario. L'ufficiale di Stato civile non è però legittimato a impugnare

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 29 aprile 2015. (Pres. Servetti, rel. G. Buffone)

Registri dello Stato Civile – Trascrizioni / Annotazioni – Competenza – Giudice Ordinario – Ufficiale dello Stato Civile – Legittimazione a impugnare – Esclusione

Le trascrizioni e le annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, in particolare atti giuridici di diritto pubblico compiuti da soggetti attivi della pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa; ne consegue che il sindacato spetta al giudice ordinario ma è ammesso limitatamente alle soglie di competenza espressamente individuate dal Legislatore, in genere a presidio di situazione giuridiche soggettive qualificabili come "diritto soggettivo" e su istanza del diritto titolare della posizione di vantaggio stimata lesa. Legittimati attivi sono, comunque, i titolari dell'interesse protetto e non l'ufficiale dello Stato Civile.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

premesso che, dallo sfoglio dei documenti allegati (avendo la parte ricorrente omesso di produrre gli atti cui il ricorso inerisce) si apprende che: ..., nato a .. (...) il .. 1954, veniva riconosciuto come figlio (nato fuori da matrimonio) da cittadino italiano (di cui non è nota l'identità, nell'odierna procedura, per omessa allegazione della medesima nel ricorso introduttivo del procedimento); successivamente al riconoscimento, questi eleggeva la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2, comma II, l. 91 del 1992 al fine anche di estenderne gli effetti a figli;

rilevato che, con nota di prot. n. ... del ... 2013, il Comune di .. richiedeva al Comune di .. di annotare la cittadinanza italiana a margine dell'atto di nascita di (nato a .. il ..1976), figlio di (non noti sono a questo Tribunale i collegamenti sussistenti tra i due Comuni interessati e i cittadini .., per omessa allegazione delle circostanze de quibus da parte del ricorrente);

rilevato che, con suoi provvedimenti del .. 2014 e successivi conformi, il Comune di .. rifiutava di procedere alla annotazione; il Comune di .. investiva, conseguentemente, questo Tribunale di giudizio di rettificazione avverso il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano;

premesso che le trascrizioni e le annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, in particolare atti giuridici di diritto pubblico compiuti da soggetti attivi della pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa (Tar Lazio, sez. I-ter, sentenza 9 marzo 2015, n. 3907, Pres. Amodio, est. Proietti); ne consegue che il sindacato del giudice ordinario è ammesso limitatamente alle soglie di competenza espressamente individuate dal Legislatore, in genere a presidio di situazione giuridiche soggettive qualificabili come "diritto soggettivo" e su istanza del diritto titolare della posizione di vantaggio stimata lesa (valga considerare proprio il caso trattato dal Tar Lazio citato dove, nel conflitto tra diversi organi della P.A., sono stati i titolari della situazione lesa a instaurare il procedimento giurisdizionale davanti al G.A.);

rilevato che, ciò premesso, nel caso di specie, il Legislatore espressamente enuclea una competenza del Tribunale, in materia di atti dello Stato Civile (per quanto qui interessa), nell'art. 95 d.P.R. 396 del 2000 istituendo un diritto d'azione avente ad oggetto l'impugnazione del rifiuto opposto dall'ufficiale di Stato Civile alla richiesta di esecuzione di una trascrizione o annotazione;

rilevato che, come nel caso di specie, l'annotazione mira a certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimento giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento o una modifica nella sfera giuridica soggettiva della persona fisica interessa (soggetto), eventualmente anche al fine di comporre elementi essenziali dell'identità personale; stando così le cose, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell'interesse dell'effettivo titolare della posizione soggettiva il quale conserva il diritto d'azione a impugnarli ove si ritenga lesa; non è, allora, ammissibile una sostituzione dell'uno (il Comune) nell'azione che dovrebbe essere proposta d'altri (il soggetto interessato), già solo richiamando le regole generali che orientano la dinamica processuale (art. 81 c.p.c.);

ritenuto che, in particolare, la previsione di cui all'art. 95 cit., nella sua formulazione generale, ammetta come legittimati passivi anche soggetti diversi dai titolari del diritto lesa (secondo la Dottrina, in particolare, anche terzi coinvolti direttamente, come familiari) tuttavia, ove si tratti di soggetti pubblici, limitando tale legittimazione solo all'Ufficio di Procura; in particolare, la versione normativa previgente prevedeva che l'ufficiale di Stato Civile potesse, tutt'al più, "sollecitare" il PM alla promozione del giudizio (v. art. 165 r.d. n. 1238 del 1939) così escludendo in radice una legittimazione attiva diretta; ebbene deve ritenersi che questo potere di impulso sia tuttora sussistente ma ciò a conferma dell'assenza di un potere di agire jure proprio;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA l'inammissibilità del ricorso.

NULLA per le spese

Si comunichi, a cura della Cancelleria.